

**DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)**

(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 - Supplemento Ordinario n. 27) - **In vigore dal 10 febbraio 2012.**

*(Omissis)*

**Art. 13**

**Modifiche al T.U.L.P.S.**

1. Al **regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";

b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";

c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";

d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";

f) all'articolo 115:

1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";

2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e' sostituita dalla seguente: "comunicazione";

3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.";

g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.

2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del **regio decreto 6 maggio 1940, n. 635**, sono abrogati.

*(Omissis)*

## **ALLEGATO A**

**R.D. 18 giugno 1931, n. 773**

### **Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

#### **Art. 12 - (art. 11 T.U. 1926)**

[1. Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.] (1)

2. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

(1) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

#### **Art. 13 - (art. 12 T.U. 1926)**

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di [tre anni, computati] (1) secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

(1) Il termine di durata passa da un anno a tre anni per effetto del disposto di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

#### **Art. 42 - (Art. 41, T.U. 1926)**

1. [1] .

2. [1] .

3. Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. [La licenza ha validità annuale] (3)

[4. Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.] (2)

(1) Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

(3) Il periodo riportato tra parentesi è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

#### **Art. 51 - (art. 50 T.U. 1926)**

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplosivi di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse [hanno validità di due anni dalla data del rilascio.] (1). Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

E' consentita la rappresentanza.

(1) Le parole "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono state così sostituite dall'art. 13, comma 1, lett. c) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

#### **Art. 75-bis [1]**

1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.

[L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.] (2)

(1) Articolo inserito dall'art. 8, comma 2, L. 18 agosto 2000, n. 248.

(2) Periodo soppresso dall'art. 13, comma 1, lett. d) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

#### **Art. 86 - (art. 84 T.U. 1926)**

1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. [1]

[2. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.] (2)

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. [3]

(1) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.

(2) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

(3) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

#### **Art. 99 - (art. 97 T.U. 1926)**

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore [ai trenta giorni] (1), senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

(1) Il termine passa dagli otto giorni ai trenta giorni per effetto del disposto di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

#### **[Art. 107 - (art. 105 T.U. 1926)**

I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche devono denunciare al prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.]

(1)

(6) **Articolo abrogato** dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

### **Art. 115 - (art. 116 T.U. 1926) [1]**

1. Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, [senza darne comunicazione al questore.] (2)

2. La [comunicazione] (3) è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

[3. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.] (6)

4. La licenza vale esclusivamente pei locali in esso indicati.

5. E' ammessa la rappresentanza.

[6. Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.] (4)

7. Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. [5]

8. Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano. [5]

(1) Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, si veda l'art. 163, comma 2, lett. b) e d), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che si riporta:

#### **“Art. 163. - Trasferimenti agli enti locali**

*(Omissis)*

2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

*(Omissis)*

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

*(Omissis)*

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, **ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;**

*(Omissis)*

(2) Le parole “senza licenza del questore” sono state così sostituite dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

(3) La parola “licenza” è stata così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

(4) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 3, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

Si riporta il testo del sesto comma nella sua precedente redazione, come era stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101:

*[6. Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.]*

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

(6) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

## **ALLEGATO B**

### **R.D. 6 maggio 1940, n. 635**

### **Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.**

#### **[Art. 121**

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco.] (1)

(6) **Articolo abrogato** dall'art. 13, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

#### **Art. 123**

1. Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

[2. L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.] (2)

(6) **Comma abrogato** dall'art. 13, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

#### **Art. 124**

1. E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

[2. Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge.] (1)

(6) **Comma abrogato** dall'art. 13, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

#### **[Art. 159**

Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.

L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.] (1)

(6) **Articolo abrogato** dall'art. 13, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

#### **[Art. 173**

Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.] (1)

(6) **Articolo abrogato** dall'art. 13, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

#### **[Art. 184**

La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.

La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni.

Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.] (1)

(6) **Articolo abrogato** dall'art. 13, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.